



## Ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari. Modificazione

Diritto vigente	Progetto sottoposto a consultazione
	<p><i>Art. 3 cpv. 1 lett. j<sup>bis</sup> (nuovo)</i></p> <p><sup>1</sup> Al momento della consegna ai consumatori, le derrate alimentari devono essere caratterizzate con le indicazioni seguenti (indicazioni obbligatorie):</p> <p>j<sup>bis</sup>. se necessario, un'indicazione secondo l'articolo 36 capoverso 1 lettere j e k ODerr;</p>
	<p><i>Art. 4 cpv. 6 (nuovo)</i></p> <p><sup>6</sup> Nel campo visivo principale deve figurare l'indicazione secondo l'articolo 36 ca-poverso 1 lettere j e k ODerr.</p>
<p><i>Art. 16</i> Indicazione dell'origine degli ingredienti</p> <p><sup>1</sup> L'origine di una materia prima secondo l'articolo 15 capoverso 2 che è utilizzata come ingrediente per la fabbricazione di derrate alimentari deve essere indicata se:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. la parte di tale ingrediente nel prodotto finito è pari o superiore al 50 per cento in massa; e</li><li>b. la presentazione del prodotto induce a pensare che tale ingrediente abbia un'origine diversa.</li></ul> <p><sup>2</sup> Qualora un ingrediente da dichiarare secondo il capoverso 1 provenga da diversi Paesi, devono essere indicati tutti i Paesi.</p> <p><sup>2bis</sup> Per l'indicazione volontaria dell'origine degli ingredienti, in alternativa al Paese di origine, può essere indicata una regione geografica più ampia, quale «UE» o «Sudamerica».</p> <p><sup>3</sup> In deroga al capoverso 1 lettera a, per gli ingredienti di origine animale di cui all'articolo 1 ODOA la provenienza dell'animale deve essere indicata se è contenuto nel prodotto finito in quantità pari o superiore al 20 per cento in massa.</p> <p><sup>4</sup> L'indicazione della provenienza di un ingrediente deve figurare nell'elenco degli ingredienti o nello stesso campo visivo.</p>	<p><i>Art. 16</i> Indicazione del Paese di provenienza degli ingredienti</p> <p><sup>1</sup> Il Paese di provenienza di una materia prima secondo l'articolo 15 capoverso 2 che è utilizzata come ingrediente per la fabbricazione di derrate alimentari deve essere indicato se:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. la parte di tale ingrediente nel prodotto finito è pari o superiore al 50 per cento in massa; e</li><li>b. il Paese di provenienza di tale ingrediente non è identico al Paese di produzione della derrata alimentare.</li></ul> <p><sup>2</sup> In deroga al capoverso 1 lettera a, per le derrate alimentari di cui all'articolo 1 lettera a ODOA utilizzate come ingrediente, il Paese di provenienza dell'animale deve essere indicato se è contenuto nel prodotto finito in quantità pari o superiore al 20 per cento in massa.</p> <p><sup>3</sup> Qualora un ingrediente da dichiarare secondo il capoverso 1 provenga da diversi Paesi, devono essere indicati tutti i Paesi di provenienza.</p> <p><sup>4</sup> In alternativa al Paese di provenienza è possibile indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. una regione geografica più ampia, quale «UE» o «Sudamerica»;</li><li>b. «non UE»;</li><li>c. «non Europa»;</li><li>d. «[nome dell'ingrediente] non proviene/non provengono da [nome del Paese di produzione]» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.</li></ul>

	<p><sup>5</sup> L'indicazione della provenienza di un ingrediente deve figurare nell'elenco degli ingredienti o nello stesso campo visivo.</p>
<p style="text-align: right;"><i>Allegato 9</i> (art. 21 cpv. 1 e 2 e art. 22 cpv. 4)</p> <p><b>Derrate alimentari alle quali non si applica la dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo</b></p> <p><i>N. 20</i> 20 le bevande con un tenore alcolico superiore all'1,2 per cento in volume;</p>	<p style="text-align: right;"><i>Allegato 9</i> (art. 21 cpv. 1 e 2 e art. 22 cpv. 4)</p> <p><b>Derrate alimentari alle quali non si applica la dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo</b></p> <p><i>N. 20</i> 20 le bevande con un tenore alcolico superiore all'1,2 per cento in volume, esclusi i vini di cui agli articoli 69–71 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle bevande.</p>